


Misura 214 – “Pagamenti agroambientali”

“Sottomisura 214/1 – Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili”

Parte Prima



Finalità del bando



Il Dipartimento Interventi Strutturali dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, con il presente Bando, definisce le modalità di presentazione delle domande per l'accesso alla sottomisura 214/1 esclusivamente per le seguenti tipologie di Azioni per l'**annualità 2010**:

- ❖ **Azione 214/1 A** “Metodi di gestione dell'azienda ecosostenibili”;
- ❖ **Azione 214/1 B** “Agricoltura e zootecnia biologica”;
- ❖ **Azione 214/1 D** “Allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono”.



Dotazione Finanziaria



La dotazione finanziaria per l'accoglimento delle istanze presentate con il presente bando, calcolata per il pagamento dell'aiuto alla prima annualità, è pari **12 milioni di euro**, così suddivisi: 2 milioni di euro per ogni azione della sottomisura e 6 milioni di euro da attribuire alla graduatoria di ciascuna azione proporzionalmente al fabbisogno finanziario complessivo.

La suddetta dotazione potrebbe essere suscettibile d'incremento in funzione di eventuali ulteriori fondi comunitari, nazionali e/o regionali.



Obiettivi della misura



L'insieme delle diverse tipologie di azioni agroambientali oggetto del sostegno potrà determinare effetti positivi su diversi componenti ambientali quali:

- Conservazione della biodiversità delle specie e tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturalistico;
- Tutela e gestione sostenibile del territorio e tutela della risorsa suolo;
- Tutela delle risorse idriche;
- Aumento della produzione di biomassa diffusione di pratiche e/o attività per la riduzione dei gas serra;



Obiettivi della misura



Con le presenti disposizioni attuative vengono definite le modalità di concessione degli aiuti, gli obblighi dei beneficiari e le procedure Tecnico-amministrative di competenza degli uffici istruttori relativi alla sottomisura 214/1 “Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili” che si articola nelle seguenti azioni:

- 214/1 A “Metodi di gestione dell’azienda ecosostenibili”;
- 214/1 B “Agricoltura e Zootecnia biologica”;
- 214/1 D “Allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono”.



1.1- Fascicolo aziendale

Disposizioni
comuni alle azioni



Le aziende hanno l'obbligo della costituzione del fascicolo aziendale, redatto secondo le disposizioni emanate da AGEA.

La ditta ha l'obbligo di aggiornare il fascicolo aziendale costituito ogni qualvolta si registrino modifiche aziendali.



1.2- Beneficiari

Sono ammessi ad usufruire del regime di aiuti gli **imprenditori agricoli singoli ed associati** iscritti alla C.C.I.A.A. competente per territorio.

Possono accedere agli aiuti anche le forme associate di imprenditori agricoli, quali le cooperative agricole, le società agricole di persone e di capitali, purchè finalizzate alla conduzione e gestione di aziende agricole.

Nei casi di proprietà indivisa dovrà essere comprovata la titolarità unica della gestione dell'impresa agricola da parte del richiedente per tutto il periodo d'impegno.

Ai fini di assicurare il rispetto delle pari opportunità nelle forme associate, si applicano le seguenti modalità:

- ❖ Nel caso di società agricole di persone qualora almeno un socio sia imprenditrice agricola.
- ❖ Nel caso di società agricole di capitali o cooperative almeno un amministratore sia imprenditrice agricola, che nel caso delle cooperative deve essere anche socia.



1.3 – Condizioni di Ammissibilità

Disposizioni
comuni alle azioni



I beneficiari dovranno dimostrare, per l'intera durata dell'impegno assunto, di disporre dell'azienda per la quale intendono richiedere l'aiuto.

Il beneficiario si impegna a rispettare sull'intera azienda i requisiti obbligatori relativi al rispetto della condizionalità, previsti dal Regolamento CE n. 1782/2003 modificato dal Regolamento CE 73/2009, secondo le modalità applicative stabilite dalle seguenti disposizioni normative di riferimento:

- *A livello nazionale dal D.M. n° 30125 del 22/12/2009 pubblicato sulla GURI del 31/12/2009 e in vigore dall'1 gennaio 2010.*
- *A livello regionale, l'amministrazione emanerà entro 60 giorni il decreto applicativo relativo ai "Criteri di gestione obbligatori".*



1.3 – Condizioni di Ammissibilità

Disposizioni
comuni alle azioni



In aggiunta ai criteri di condizionalità i beneficiari dei pagamenti agroambientali sono tenuti al rispetto dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari:

Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti

Le disposizioni comunitarie, con la normativa nazionale sui fertilizzanti è stata revisionata mediante il Decreto Legislativo n. 217 del 29/04/2006 “Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti”.

Tale decreto disciplina:

- a) *I prodotti immessi sul mercato come concime CE.*
- b) *I concimi nazionali, ammendanti, correttivi e prodotti immessi sul mercato e descritti negli allegati dello stesso decreto.*

Il decreto stabilisce, inoltre la definizione di fertilizzante e le norme di immissione in commercio fissando apposite sanzioni in caso di violazioni.



1.3 – Condizioni di Ammissibilità

Disposizioni
comuni alle azioni



Le relative specifiche tecniche e gli obblighi derivanti sono descritti nell'Allegato 1 del PSR.

Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari

L'assessorato Regionale della Sanità con decreto pubblicato nella G. U. della Reg. Siciliana n. 38 del 29/08/2003, ha definito le norme procedurali e direttive in materia di prodotti fitosanitari.

In particolare è utile specificare quanto segue:

❖ **Riguardo all'obbligo della compilazione del registro dei trattamenti:**

- *Il registro va compilato in ogni sua parte entro 30 giorni dal trattamento*
- *Le schede che compongono il registro devono essere conservate per 1 anno;*
- *Per i prodotti molto tossici, tossici e nocivi insieme al registro devono essere conservate le fatture comprovante l'acquisto;*



1.3 – Condizioni di Ammissibilità

Disposizioni
comuni alle azioni



- *L'acquisto e l'impiego di prodotti fitosanitari T+, T e Xn è subordinato al possesso del patentino da parte del titolare dell'azienda. Il patentino viene rilasciato dall'Ispettorato provinciale per l'Agricoltura competente per territorio;*
- ❖ **Riguardo al magazzinaggio in condizioni di sicurezza la conservazione dei contenitori di prodotti fitosanitari deve eseguire le seguenti norme:**
 - *Disporre di appositi locali, dove la porta deve essere chiusa a chiave e su questa deve essere chiaramente segnalata la presenza di sostanze pericolose;*
 - *Si possono conservare anche dentro un armadio chiuso a chiave.*
- ❖ **Riguardo alla verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione è obbligatori la verifica funzionale, attestata da un tecnico autorizzato.**



1.3 – Condizioni di Ammissibilità

Disposizioni
comuni alle azioni



- ❖ *Riguardo all'uso dei fitofarmaci: con riferimento alle disposizioni sull'uso di fitofarmaci nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili la Regione Siciliana ha approvato il “Piano regionale di monitoraggio”.*

Requisiti per le aziende zootecniche

- ❖ Le aziende zootecniche per accedere alla misura dovranno sottoporre il bestiame allevato alla profilassi di Stato;
- ❖ Le aziende che non possiedono il requisito di “Allevamento ufficialmente indenne” dovranno adeguarsi nei tempi previsti dalla normativa.
- ❖ Le aziende interessate alla misura sono tenute a conoscere il contenuto del “Programma di Sviluppo Rurale-PSR Sicilia 2007/2013, con riferimento alle prescrizioni generali dell'intera misura 214, all'azione prescelta nonché al regime, alle disposizioni di controllo e al regime sanzionatorio.



1.4 – Localizzazione

Disposizioni
comuni alle azioni



La sottomisura 214/1 si applica nell'intero territorio regionale, sostenendo prevalentemente la sua applicazione nei territori a maggiore sensibilità ambientale quali le aree ricadenti nella Rete Natura 2000 e le aree designate vulnerabili ai sensi della Direttiva 91/676/CEE.

❖ *Per le **Azioni 214/1 A** “Metodi di gestione dell’azienda agricola ecosostenibili”, **214/1 B** “Agricoltura e zootecnia biologica” sono state individuate delle specifiche priorità territoriali, in relazione agli obiettivi ambientali.*



1.5 Durata degli impegni

Disposizioni
comuni alle azioni



La durata degli impegni è di 5 anni per tutte le azioni della misura 214/1 a decorrere dalla data di presentazione della domanda informatica così come previsto dal bando.



1.6 Criteri di selezione e di accesso

Disposizioni
comuni alle azioni



- La selezione dei beneficiari sarà effettuata secondo criteri oggettivi che caratterizzano l'azienda agricola e il titolare dell'impresa agricola con l'attribuzione di specifici punteggi, nel rispetto delle priorità previste dalle singole azioni.
- Le priorità territoriali sono classificate in livelli ed assegnate alle superfici agricole che ricadono in aree preferenziali. La priorità sarà esclusivamente attribuita nel caso in cui almeno il 50% della superficie aziendale impegnata ricade nell'area preferenziale interessata.
- All'interno delle priorità territoriali sono previste criteri di selezione legati alla sensibilità ambientali dell'area tenendo conto della contemporanea coesistenza di diverse sensibilità su una medesima area.
- Le priorità tecniche vengono individuate tenendo conto delle esigenze da attuare interventi specifici per il perseguimento di specifici obiettivi di tutela ambientale e delle caratteristiche aziendali.



1.6 Criteri di selezione e di accesso

Disposizioni
comuni alle azioni



- Al fine del riconoscimento del punteggio attribuito per ciascuna priorità secondo i criteri individuati per azione gli stessi devono sussistere al momento della data di presentazione dell'istanza all'Amministrazione.
- A parità di punteggio all'interno di un medesimo livello di priorità territoriale saranno tenute in considerazione le caratteristiche soggettive del richiedente. Il pagamento degli aiuti è subordinato alla effettiva disponibilità finanziaria destinata alla misura nel programma.
- In particolare, la selezione delle domande per ciascuna azione della sottomisura avverrà nel rispetto delle priorità territoriali previste nel PSR Sicilia 2007/2013 e secondo i seguenti criteri, definiti dall'Amministrazione dopo avere consultato il 04/04/2008, ai sensi dell'art. 78 del Regolamento CE n. 1698/2005, il Comitato di Sorveglianza.



1.6 Criteri di selezione e di accesso

214/1 A – Metodi di gestione dell'azienda agricola ecosostenibili



1) Criteri territoriali

Livello e descrizione criterio	Priorità livello	Punteggio	
		unitario	max
Zone a rischio di inquinamento da farmaci	1	15	30
Zona vulnerabile ai nitrati (ZVN)	1	15	
Area sensibile conforme alla Direttiva CE 2000/06	1	15	
Zone di protezione speciale (ZPS)	2	10	20
Siti di importanza comunitaria (SIC)	2	10	
Riserve naturali regionali	2	10	
Parchi naturali regionali	2	10	
Interi bacini imbriferi dove ricadono le aree ZVN e rischio fitofarmaci	3	10	10
Aree limitrofe corpi idrici	4	10	10



1.6 Criteri di selezione e di accesso

214/1 A – Metodi di gestione dell'azienda agricola ecosostenibili



2) Caratteristiche dell'azienda

Descrizione criterio	Punteggio	
	unitario	max
Ordinamento colturale: superficie orticola e/o arborea >50%SAU	20	30
Azienda che pratica sistemi irrigui ad aspersione	5	
Azienda che pratica sistemi irrigui a microportata	10	



1.6 Criteri di selezione e di accesso

Azione 214/B – Agricoltura e zootecnia biologica



1) Criteri territoriali

Livelli e descrizione criterio	Priorità livello	Punteggio	
		unitario	Max
Zone di protezione speciale (ZPS)	1	15	45
Siti di importanza comunitaria (SIC)	1	15	
Riserve naturali regionali	1	15	
Parchi naturali regionali	1	15	
Zone a rischio di inquinamento da fitofarmaci	2	5	10
Zone vulnerabile ai nitrati (ZVN)	2	5	
Interi bacini imbriferi dove ricadono le aree ZVN e rischio fitofarmaci	3	5	5



1.6 Criteri di selezione e di accesso

Azione 214/B – Agricoltura e zootecnia biologica



2) Caratteristiche dell'azienda

Descrizione criterio	Punteggio	
	unitario	Max
Ordinamento colturale: superficie orticola ed arborea > 50% SAU	12	40
Azienda di prima introduzione al regime biologico (entro il terzo anno dalla notifica)	8	
Azienda soggetta al regime biologico da più di 3 anni	5	
Azienda con allevamento zootecnico con dotazione di bestiame equivalente a 20 UBA	12	
Azienda che pratica sistemi irrigui ad aspersione	4	
Azienda che pratica sistemi irrigui a micro portata	8	



1.6 Criteri di selezione e di accesso

Azione 214/1 D – Allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono.



1) Criteri territoriali

Descrizione criterio	Punteggio	
	unitario	max
Zone di protezione speciale (ZPS)	15	45
Siti di importanza comunitaria (SIC)	15	
Riserve naturali regionali	15	
Parchi naturali regionali	15	
Aree svantaggiate di montagna (par.3 art. 3 della direttiva 268/75)	10	15
Aree svantaggiate specifiche (par. 5 art. 3 della direttiva 268/75)	15	
Altre aree svantaggiate (par. 4 art. 3 della direttiva 268/75)	10	



1.6 Criteri di selezione e di accesso

Azione 214/1 D – Allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono.



2) Caratteristiche dell'azienda

Descrizione criterio	Punteggio	
	unitario	max
Aziende agrituristiche e/o di turismo rurale	5	10
Aziende – fattorie didattiche	5	
Azienda che pratica attività ricreative	5	
Allevamento di razze a maggiore rischio di estinzione:		55
Asino Pantesco e/o Purosangue Orientale	18	
Capra Girgentana	19	
Suino Nero Siciliano	18	



1.6 Criteri di selezione e di accesso

Disposizioni
comuni alle azioni



Per l'attribuzione del punteggio per il **criterio di territorialità** si terrà conto della maggiore percentuale di superficie impegnata ricadente nell'area interessata.

In caso di aziende con **superfici irrigue** il punteggio dovrà essere attribuito tenendo conto del metodo adottato sulla maggiore superficie irrigata rispetto al totale della superficie irrigata nell'azienda.

Per l'attribuzione del punteggio per il criterio relativo alle **aziende agrituristiche e/o turismo rurale, fattorie didattiche e attività ricreative** si fa riferimento alla LR 25/94 nonchè alla misura 4.15 azione A, B e D.



1.6 Criteri di selezione e di accesso

Disposizioni
comuni alle azioni



A parità di punteggio sarà data priorità, in ordine:

1. *Alle imprenditrici agricole professionali e imprenditrici agricole che impiegano almeno il 50% del proprio tempo lavorativo alle attività agricole e che ricavano dalle stesse almeno il 50% del proprio reddito da lavoro (IAP e Coltivatore diretto);*
2. *Agli imprenditori agricoli professionali e imprenditori agricoli che impiegano almeno il 50% del proprio tempo lavorativo alle attività agricole e che ricavano dalle stesse almeno il 50% del proprio reddito da lavoro (IAP e Coltivatore diretto);*
3. *Altre imprenditrici agricole diverse dal punto 1;*
4. *Altri imprenditori diversi dal punto 2;*



1.6 Criteri di selezione e di accesso

Disposizioni
comuni alle azioni



- Come prescritto dal programma, le azioni 214/1 A e 214/1 B devono essere applicate sull'intera superficie aziendale utilizzabile al momento della presentazione della domanda; le uniche deroghe ammissibili a tale obbligo sono quelle previste dalle singole azioni.
- Le superfici aziendali per le quali è già programmata ed autorizzata la relazione di laghetti collinari, fabbricati rurali, stradelle poderali o di altri interventi strutturali non produttivi sono soggette agli impegni agroambientali sottoscritti senza la percezione di alcun aiuto.
- Nel caso di realizzazione di nuovi laghetti collinari, di fabbricati rurali stradelle ponderali o di altri interventi strutturali non produttivi non autorizzati precedentemente all'assoggettamento dell'intera azienda si applicherà quanto previsto dal regime sanzionatorio.
- Le azioni che comportano l'adozione o il mantenimento di specifiche tecniche di produzione vegetale sono attivabili solo su terreni agricoli coltivati, sia in pieno campo che in ambiente protetto.



1.7 Cumulabilità dei premi

Disposizioni
comuni alle azioni



- ✓ I premi previsti dalle azioni 214/1 A, 214/1B, non sono cumulabili tra loro sulla medesima superficie e/o UBA a premio, ciascuna di essi, invece, è cumulabile ad eccezione che con l'azione 214/1 D.
- ✓ Per quanto riguarda la cumulabilità dei premi con gli aiuti concessi ai sensi dell'art. Del Reg. CE 73/2009 sarà definita a seguito dell'approvazione delle modifiche del PSR – Sicilia 2007/2013 in corso i verifica dai servizi della Commissione Europea e ne sarà data opportuna diffusione entro i termini utili per la presentazione della Domanda Unica.
- ✓ Il rispetto delle condizioni previste riferite all'articolo 68 del Reg. CE 73/2009 verrà verificato attraverso l'esecuzione di controlli incrociati effettuati dall'organismo pagatore.



1.8 Adeguamento e trasformazione impegni agroambientali

Disposizioni comuni
alle azioni



Alla luce del Regolamento CE n.1974/2006, art. 27 è consentito l'adeguamento degli impegni agroambientali in corso di esecuzione.

Pertanto, è possibile trasformare l'azione prescelta nel corso del periodo di impegno, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Regionale a condizione che la nuova azione realizzi un vantaggio certo dal punto di vista ambientale e un rafforzamento significativo dell'impegno esistente secondo le seguenti casistiche.

Di seguito viene riportata la tabella relativa agli **adeguamenti ammissibili**:

Da azione 214/1 A	ad azione 214/1 B
Da azione 214/1 B	ad azione 214/1 B+214/1 D
Da azione 214/1 D	ad azione 214/1 B+214/1 D



1.8 Adeguamento e trasformazione impegni agroambientali

Disposizioni
comuni alle azioni



- Può essere autorizzata la trasformazione di un impegno agroambientale in un impegno d'imboschimento di terreni agricoli ai sensi dell'art. 43 del Reg. CE 1698/2005 alla condizione che la trasformazione comporti indubbi vantaggi per l'ambiente e che l'impegno esistente risulti sostanzialmente rafforzato. L'impegno agroambientale cessa senza dar luogo a rimborso.
- Ai sensi del Reg. CE n. 1974/2006, art. 45 se il beneficiario aumenta la superficie della propria azienda, è ammissibile l'estensione dell'impiego alla superficie aggiuntiva per il restante periodo di secuzione solo a seguito di bandi.
- In attuazione al Regolamento CE n. 1320/2006 è possibile trasformare un impegno agroambientale assunto in forza del Reg.CE n. 1257/1999 in un nuovo impegno previsto dal PSR Sicilia 2007/2013.



Tabella relativa alle trasformazioni ammissibili:



Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 Azione/Intervento	Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 Azione adottabile corrispondente
F1a "Metodi di produzione integrata"	214/1 A "Metodi di gestione dell'azienda agricola ecosostenibili" o 214/1 B "Agricoltura e zootecnia biologica"
F1b "Agricoltura e zootecnia biologica"	
F3 intervento C "Impiego di metodi di produzione dei seminativi compatibili con le esigenze dell'ambiente e la cura del paesaggio"	
F3 intervento "Salvaguardia del paesaggio"	214/1 A "Metodi di gestione dell'azienda agricola ecosostenibili" o 214/1 B "Agricoltura e zootecnia biologica"
F4b "Allevamento di specie animali autoctone a rischio di estinzione o di abbandono"	A scelta una delle possibilità precedenti associata all'azione: 214/1 D "Allevamento di razze autoctone a rischio di estinzione o di abbandono"



1.8 Adeguamento e trasformazione impegni agroambientali

Disposizioni
comuni alle azioni



- ✓ La possibilità di trasformare gli impegni sottoscritti ai sensi del Reg. CE n. 1257/1999, comprese eventuali superfici aggiuntive è consentita qualora sia esplicitamente indicata nei bandi.
- ✓ In caso di trasformazione d'impegno dall'azione F2c ex PSR 2000/2006 Regione Sicilia ad una delle misure 214/1 A, 214/1 B, le fasce tampone già realizzate dovranno essere obbligatoriamente mantenute. In tutti i casi l'azienda dovrà rispettare gli adempimenti relativi alla costituzione di nuove fasce nel rispetto degli obblighi previsti nelle azioni.



1.9 Cambiamenti nella legislazione comunitaria

Disposizioni
comuni alle azioni



- Nel caso di modifiche alla legislazione comunitaria di riferimento che portino all'adeguamento delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 del Reg. CE n. 1782/2003 e degli allegati III e IV, e dei requisiti all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale gli impegni agroambientali esistenti dovranno essere adattati a tali cambiamenti.
- Se tale adattamento non è dal beneficiario l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impiego.



1.10 Costituzione di fasce tampone

- ❖ Al fine di contrastare l'inquinamento delle acque e di consentire la costituzione di specifiche nicchie ecologiche per la sosta, la riproduzione e il rifugio della fauna e dell'avifauna stanziale e migratoria, le aziende agricole beneficiarie delle azioni 214/1 A, 214/1 B, ricadenti nelle aree ad elevata vulnerabilità e nelle superfici agricole site nelle aree sensibili individuate dal Piano Regionale delle Acque, dovranno obbligatoriamente prevedere l'impianto di fasce tampone lungo i corsi d'acqua, che attraversano o che costituiscono confine con la superficie aziendale.
- ❖ Le fasce andranno, costituite entro il secondo anno d'impegno adottando sistemi e tecniche d'impianto idonei ed con opportuni accorgimenti per favorirne ed agevolare l'attecchimento e la buona riuscita dell'impianto nel rispetto delle aree naturali.



1.10 Costituzione di fasce tampone

- ❖ Le fasce tampone svolgono una funzione ambientale e non produttiva. Il rapporto tra le specie arboree ed arbustive presenti dovrà assicurare un incidenza non superiore al 30% di specie arboree con un densità minima di n. 10 piante per mq.
- ❖ Tali fasce dovranno essere costituite da essenze vegetali, arbustive ed arboree variamente consociate, di cui all'Allegato A " Elenco delle specie autoctone della Sicilia", avere una larghezza almeno di 10 m. fino ad un massimo di 50 m.. Nei casi in cui le aziende ricadono in territori vincolanti le fasce tampone potranno essere realizzate secondo le modalità previste dall'ente gestore dell'area vincolata.
- ❖ Per la costituzione di tali fasce le aziende, ricadenti nelle aree ad elevata vulnerabilità ai sensi della Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati) e nelle superfici agricole site nelle aree sensibili individuate dal Piano Regionale delle Acque ai sensi della Direttiva 2000/60/CE hanno diritto ai contributi previsti dalla misura 216, azione A.



1.10 Costituzione di fasce tampone

- ❖ Al di fuori di suddette aree la costituzione delle fasce lungo i corsi d'acqua dichiarati significativi dal suddetto Piano Regionale delle Acque è facoltativa, ed in ogni caso limitata alle aree di pertinenza della superficie aziendale, purchè si rispettino le medesime modalità.
- ❖ Per le aziende che ricadono al di fuori delle predette aree l'eventuale riconoscimento delle spese di costituzione delle fasce tampone è legata alle disponibilità finanziarie esistenti nella misura 216 azione A.



1.11 Piano aziendale e registri aziendali

Il piano aziendale è costituito dai seguenti documenti:

1. Relazione tecnica riportante:

- a) Le attuali caratteristiche dell'agro-sistema, la descrizione analitica dell'intera azienda, i benefici derivanti dagli interventi programmati, il piano di rotazione colturale quinquennale con individuazione dell'importo presumibile del premio per ciascun anno, descrizione delle fasce tampone da realizzare, eventuali superfici già esistenti lungo i corsi d'acqua di aree naturali, naturalizzate o impianti arborei e/o arbustivi che non fanno parte della fascia da costituire, nonché il carico del bestiame presente in azienda.



1.11 Piano aziendale e registri aziendali

- b) Piano di gestione del suolo analizzato sotto l'aspetto ambientale e tecnico-agronomico; in particolare nei terreni in seminativi individuazioni delle pendenze e relativo piano di gestione del suolo;
- c) Idonea planimetria delle acque analizzato sotto l'aspetto ambientale e tecnico agronomico, per le superficie irrigate dovrà essere indicata oltre che la superficie interessata, il metodo di irrigazione adottato. Nel caso di presenza in azienda di superfici irrigate con metodi diversi dovrà essere riportata la percentuale di incidenza di ciascuno dei sistemi sulla superficie interessata;

2. Idonea planimetria della azienda

riferita allo stato attuale dei luoghi con indicate delle colture presenti, le specie e/o le varietà principali, ed in particolare per i seminativi suddivisione degli appezzamenti per classi di pendenza al fine di differenziare le tipologie di lavorazione da adottare.



1.11 Piano aziendale e registri aziendali

La relazione tecnica del piano aziendale dovrà essere firmata da un tecnico agricolo abilitato e sottoscritta dal titolare della ditta richiedente; in deroga la predetta relazione potrà essere sottoscritta unicamente dal titolare se lo stesso è in possesso di specifica professionalità.

La relazione tecnica del piano aziendale dovrà riportare in calce la seguente dichiarazione sottoscritta dal professionista incaricato o in deroga dal beneficiario in possesso di specifica professionalità.

Al fine di consentire la verifica del rispetto degli impegni sottoscritti con l'adesione all'azione i beneficiari sono tenuti a compilare appositi registri aziendali, riferiti all'intera superficie e a tutte le colture presenti.



1.11 Piano aziendale e registri aziendali

Il piano aziendale (relazione tecnica e planimetria) dovranno essere disponibili in azienda e visionabili al momento del controllo in loco.

L'aggiornamento del registro dovrà essere eseguito entro 72 ore da qualsiasi operazione oggetto di registrazione. Al registro dovrà essere allegato il piano di concimazione vistato secondo le procedure previste dalle Linee Guida per il campionamento dei suoli e per l'elaborazione del piano di concimazione aziendale, come prescritto dalle relative azioni.

In particolare nell'azione 214/1 B per la tenuta dei registri aziendali devono essere conformi alle disposizioni Comunitarie, Nazionali vigenti in materia di agricoltura e zootecnia biologica.

